



**Prot. N. D/2018/ 7**

**Del 19/11/2018**

DECRETO N. 7

Oggetto: avvio di una consultazione di mercato finalizzata all'instaurazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in quanto richiamata dall'art. 1 comma 7 D.L. 28 settembre 2018 n. 109 avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova e per la verifica della progettazione preventiva e in corso d'opera.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE**

visto il D.L. 28 settembre 2008 n. 109 recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 28 settembre 2018, n. 226;

visto l'art. 1 comma 1 del citato D.L. 109/2018 che prevede la nomina di un Commissario Straordinario al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura ed il ripristino del connesso sistema viario;

visto il D.P.C.M. 4 ottobre 2018 con il quale, in applicazione dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto legge, il Sindaco di Genova, Dott. Marco Bucci, è stato nominato quale Commissario Straordinario;

visto l'art. 1 comma 5 del D.L. 109/2018 il quale dispone che, in relazione alle predette attività, il Commissario Straordinario operi in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

visto l'art. 1 comma 7 del medesimo D.L. il quale prevede che il Commissario straordinario affidi, ai sensi dell'art. 32 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici, ad esclusione di quelli specificatamente menzionati nella disposizione di legge in esame;

visto l'art. 32 della Direttiva 2014/24/UE, rubricato "*Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione*", il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando in





presenza di casi tassativamente identificati, fra cui sono contemplate – al comma 2 lett. c – le ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice che non consentono di rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione;

visto il decreto di questo Commissario Straordinario n. 3 del 15 novembre 2018 con il quale è stato stabilito che le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario - compresa la direzione dei lavori, le procedure per la sicurezza dei lavori ed il collaudo ed ogni attività propedeutica e connessa relativa anche a servizi e forniture - vengano aggiudicate, ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi o avvisi e che la stipulazione dei contratti avvenga nel rispetto delle norme previste dalla legge di conversione del D.L. 109/2018, nonché delle ulteriori indicazioni in tema di anticorruzione ed antimafia, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione intenderà fornire nell'ambito dello stipulando protocollo di collaborazione;

richiamati integralmente i decreti 5 e 6 del 2018 di questo Commissario Straordinario;

rilevata la necessità di avviare una consultazione di mercato finalizzata all'instaurazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 32 Direttiva 2014/24/UE Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, in quanto richiamata dall'art. 1 comma 7 D.L. 28 settembre 2018 n. 109, per l'individuazione di un qualificato soggetto cui conferire l'incarico di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova e per la verifica della progettazione preventiva e in corso d'opera

considerata, ai fini dell'immediato avvio della fase di consultazione mercato, la necessità di approvare le specifiche tecniche dei servizi di project & construction management e quality assurance – che costituiscono l'allegato 1) del presente decreto – e le specifiche tecniche dei servizi di verifica della progettazione che costituiscono l'allegato 2) al presente decreto di cui fanno parte integrante;

ritenuto che le imprese cui rivolgere la consultazione di mercato dovranno essere individuate tra le primarie Aziende del settore dei servizi di project & construction management e quality assurance e dei servizi di verifica della progettazione;

ritenuto, altresì, di nominare l'Arch. Roberto Tedeschi responsabile del procedimento e di demandare allo stesso la predisposizione delle lettere di consultazione e la trasmissione delle stesse;

considerato opportuno prevedere che anche ulteriori operatori economici, diversi da quelli cui saranno trasmesse le lettere di comunicazione della consultazione di mercato, siano ammessi, sulla base delle specifiche tecniche oggetto di approvazione con il presente decreto, alla formulazione di proposte e che le stesse saranno valutate da questo Commissario straordinario ai fini dell'individuazione del soggetto o dei soggetti con i quali avviare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.2.2014 in quanto richiamato dall'art. 1 comma 7 D.L. 28.09.2018 n. 109;



ritenuta l'opportunità di individuare il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla fase di consultazione di mercato entro le h. 12,00 del 26/11/2018, specificando le seguenti indicazioni cui le imprese interessate si dovranno attenere:

- gli operatori economici potranno manifestare il proprio interesse per la partecipazione alla fase di consultazione di mercato, presentando proposte separate per ognuno dei servizi in oggetto, o anche per uno solo di essi, esplicitandone, per ognuna, la dimensione economica, secondo le specifiche tecniche allegate al presente decreto;
- i due servizi non potranno essere svolti dallo stesso soggetto, quindi, in caso di proposte riguardanti entrambe le tipologie, l'eventuale affidamento avverrà per uno solo di essi;
- questo Commissario Straordinario, all'esito dell'esame delle proposte presentate, si riserva la più ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di avviare la negoziazione con uno o più operatori economici interessati che abbiano formulato la manifestazione d'interesse per addivenire al conferimento dell'incarico, rinviando alla successiva fase la comunicazione di tutti gli aspetti connessi alla disciplina contrattuale ed alle garanzie richieste;
- la partecipazione alla fase di consultazione di mercato non è riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non è impegnativa, sotto alcuno profilo, per questo Commissario Straordinario che si riserva l'avvio della successiva fase di negoziazione con uno o più soggetti che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato proposte adeguate;
- tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione alla fase di consultazione di mercato restano ad esclusivo carico dell'operatore economico interessato;

## DECRETA

richiamato integralmente quanto in premessa:

- 1) sono approvate le specifiche tecniche dei servizi di project & construction management e quality assurance – che costituiscono l'allegato 1) del presente decreto – e le specifiche tecniche dei servizi di verifica della progettazione che costituiscono l'allegato 2) al presente decreto di cui fanno parte integrante;
- 2) le imprese cui rivolgere la consultazione di mercato dovranno essere individuate tra le primarie Aziende del settore dei servizi di project & construction management e quality assurance e dei servizi di verifica della progettazione;
- 3) anche ulteriori operatori economici, diversi da quelli cui saranno trasmesse le lettere di comunicazione della consultazione di mercato, potranno essere ammessi, sulla base delle specifiche tecniche oggetto di approvazione con il presente decreto, alla formulazione di proposte e le stesse saranno valutate da questo Commissario straordinario ai fini dell'individuazione del soggetto o dei soggetti con i quali avviare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento



Europeo e del Consiglio del 24.2.2014 in quanto richiamato dall'art. 1 comma 7 D.L. 28.09.2018 n. 109;

- 4) il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla fase di consultazione di mercato è individuato entro le h. 12,00 del giorno 26/11/2018 e le imprese interessate si dovranno attenere alle seguenti indicazioni:
- gli operatori economici potranno manifestare il proprio interesse per la partecipazione alla fase di consultazione di mercato, presentando proposte separate per ognuno dei servizi in oggetto, o anche per uno solo di essi, esplicitandone, per ognuna, la dimensione economica, secondo le specifiche tecniche allegate al presente decreto;
  - i due servizi non potranno essere svolti dallo stesso soggetto, quindi, in caso di proposte riguardanti entrambe le tipologie, l'eventuale affidamento avverrà per uno solo di essi;
  - questo Commissario Straordinario, all'esito dell'esame delle proposte presentate, si riserva la più ampia facoltà, a suo insindacabile giudizio, di avviare la negoziazione con uno o più operatori economici interessati che abbiano formulato la manifestazione d'interesse per addivenire al conferimento dell'incarico, rinviando alla successiva fase la comunicazione di tutti gli aspetti connessi alla disciplina contrattuale ed alle garanzie richieste;
  - la partecipazione alla fase di consultazione di mercato non è riconducibile ad alcuna procedura comparativa e non è impegnativa, sotto alcuno profilo, per questo Commissario Straordinario che si riserva l'avvio della successiva fase di negoziazione con uno o più soggetti che, a suo insindacabile giudizio, avranno formulato proposte adeguate;
  - tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione alla fase di consultazione di mercato restano ad esclusivo carico dell'operatore economico interessato;
- 5) di nominare l'Arch. Roberto Tedeschi responsabile del procedimento e di demandare allo stesso l'individuazione degli operatori economici cui proporre la consultazione di mercato, la predisposizione delle lettere di consultazione e la trasmissione delle stesse;
- 6) di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul sito web della struttura Commissariale.

Il Commissario Straordinario  
(dott. Marco Bulci)



## SERVIZI DI PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT E QUALITY ASSURANCE - SPECIFICHE TECNICHE -

**Appalto pubblico dei servizi di coordinamento progettuale, direzione lavori, controllo qualità e supporto alla struttura commissariale nell'ambito dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova.**

**(Direttiva 2014/24/UE, art. 2, comma 1, punto 9)**

Le presenti specifiche tecniche definiscono le caratteristiche minime ed essenziali previste dall'ordinamento dell'Unione Europea per affidare i servizi di controllo tecnico in oggetto tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione prevista all'art. 32, comma 2, lettera c) della Direttiva 2014/24/UE.

La descrizione sommaria dell'appalto dei lavori è contenuta nelle specifiche tecniche approvate con Decreto n. 5 del Commissario Straordinario per la ricostruzione prot. n. D/2018/5 del 15/11/2018, che costituiscono parte integrante del presente documento, ancorché non fisicamente allegate, e sono consultabili sul sito:

[www.commissario.ricostruzione.genova.it](http://www.commissario.ricostruzione.genova.it)

I servizi in oggetto riguardano, in particolare:

- Supporto tecnico e assistenza alla struttura commissariale in ogni fase dell'appalto, sin dalla fase delle consultazioni di mercato, per qualsiasi necessità di natura tecnica, giuridica ed economica (UNI 10721:2012 - Servizi di controllo tecnico applicati all'edilizia e alle opere di ingegneria civile);
- Verifica e valutazione dei progetti;
- Predisposizione e revisione dei documenti contrattuali, compresa la parte economica;
- Supporto tecnico e assistenza al Responsabile del Procedimento, compresa la predisposizione della documentazione e degli atti a lui attribuiti dal D.Lgs. 50/2016;
- Direzione dei lavori, così come disciplinata nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione), per quanto applicabile all'appalto in oggetto, compresa la funzione di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera prevista dalla Direttiva 92/57/CEE;
- Responsabile della Qualità e delle relative procedure (UNI EN ISO 9000, 9001, ecc. - Sistemi di gestione per la qualità - quality management systems, auditing and procedural



- documentation), adottando metodi di analisi come, ad esempio, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) e/o altri adatti all'appalto in oggetto;
- Responsabile del controllo dello stato di avanzamento del progetto e supporto gestionale dall'avvio dell'iniziativa fino al collaudo definitivo delle opere realizzate (UNI ISO 21500:2013 - Guida alla gestione dei progetti - project management);
  - Assistenza al Collaudatore;
  - due diligences tecniche, economiche, finanziarie e ambientali;
  - assistenza nelle procedure autorizzative;
  - assistenza nelle procedure di finanziamento.

Per consentire al contraente, sin dalla fase di negoziazione, di determinare l'oggetto dell'appalto, tali caratteristiche sono qui definite facendo riferimento alle specifiche tecniche codificate a livello internazionale, qui definite "norme di settore", come previsto all'art. 42, comma 3, lettera b) della Direttiva 2014/24/UE, e, segnatamente: alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione, o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture.

Per consentire al Commissario aggiudicante di comprendere e decidere in merito alla proposta dell'operatore economico interpellato nella ricerca di mercato, la stessa deve essere formulata in modo semplice e comprensibile, con piena ed esclusiva responsabilità del Contraente nell'ottenimento dell'obiettivo e nel rispetto delle norme di settore.

È richiesto il requisito di "indipendenza, imparzialità ed integrità" e il rispetto della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, in riferimento al tipo "C", servizi di terze parti.

L'intero modus operandi dovrà essere improntato alla massima semplificazione delle procedure, all'efficacia e tempestività delle scelte, alla chiarezza nello scambio di informazioni, alla prevenzione dei possibili contenziosi, alla parallelizzazione dei processi operativi.

Il soggetto contraente dovrà essere in grado di attivare la struttura tecnica richiesta per l'espletamento delle attività di cui alla presente specifica tecnica entro e non oltre 10 giorni dall'affidamento dell'incarico. Entro tale termine dovrà altresì garantire, su richiesta della Commissione, la quotidiana presenza presso la struttura commissariale, per tutta la durata dell'appalto.

In questa fase di analisi di mercato non è possibile fissare un valore economico di riferimento per l'appalto in oggetto, fatto salvo quanto indicato all'art. 1 del D.L. 109/2018 ("*...omissis... è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029 ...omissis...*").



## SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE - SPECIFICHE TECNICHE -

**Appalto pubblico dei servizi di verifica della progettazione preventiva e in corso d'opera dell'appalto o degli appalti pubblici dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere di demolizione e di costruzione necessarie al ripristino strutturale e funzionale del Viadotto Polcevera in Genova.  
(Direttiva 2014/24/UE, art. 2, comma 1, punto 9)**

Le presenti specifiche tecniche definiscono le caratteristiche minime ed essenziali previste dall'ordinamento dell'Unione Europea per affidare i servizi di controllo tecnico in oggetto tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione prevista all'art. 32, comma 2, lettera c) della Direttiva 2014/24/UE.

La descrizione sommaria dell'appalto dei lavori è contenuta nelle specifiche tecniche approvate con Decreto n. 5 del Commissario Straordinario per la ricostruzione prot. n. D/2018/5 del 15/11/2018, che costituiscono parte integrante del presente documento, ancorché non fisicamente allegate, e sono consultabili sul sito:  
[www.commissario.ricostruzione.genova.it](http://www.commissario.ricostruzione.genova.it)

L'attività di verifica deve accertare, in particolare,

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere;

Per consentire al contraente, sin dalla fase di negoziazione, di determinare l'oggetto dell'appalto, tali caratteristiche sono qui definite facendo riferimento alle specifiche tecniche codificate a livello internazionale, qui definite "norme di settore", come previsto all'art. 42, comma 3, lettera b) della Direttiva 2014/24/UE, e, segnatamente: alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione, o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture.





Per consentire al Commissario aggiudicante di comprendere e decidere in merito alla proposta dell'operatore economico interpellato nella ricerca di mercato, la stessa deve essere formulata in modo semplice e comprensibile, con piena ed esclusiva responsabilità del Contraente nell'ottenimento dell'obiettivo e nel rispetto delle norme di settore.

È richiesto il requisito di "indipendenza, imparzialità ed integrità" e il rispetto della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, in riferimento al tipo "A", servizi di terze parti. In particolare, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo della stessa.

L'intero modus operandi dovrà essere improntato alla massima semplificazione delle procedure, all'efficacia e tempestività delle scelte, alla chiarezza nello scambio di informazioni, alla prevenzione dei possibili contenziosi, alla parallelizzazione dei processi operativi.

Il soggetto contraente dovrà essere in grado di attivare la struttura tecnica richiesta per l'espletamento delle attività di cui alla presente specifica tecnica entro e non oltre 10 giorni dall'affidamento dell'incarico. Entro tale termine dovrà altresì garantire, su richiesta della Commissione, la quotidiana presenza presso la struttura commissariale, per tutta la durata dell'appalto.

In questa fase di analisi di mercato non è possibile fissare un valore economico di riferimento per l'appalto in oggetto, fatto salvo quanto indicato all'art. 1 del D.L. 109/2018 ("*...omissis... è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029 ...omissis...* ").